

Comune di Rivalta di Torino

Deliberazione n. 83/2009, con oggetto: "Revisione norme statutarie", approvata nella seduta del Consiglio Comunale di Rivalta di Torino del 23 novembre 2009, all'unanimità

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa esplicitata, su richiesta del Presidente, dal Segretario Generale dott. Ezio CAFFER e gli interventi dei consiglieri sigg.: LOVATO Corrado, MARINARI Mauro, che chiarisce l'emendamento sull'acqua e l'intervento del Presidente, che sono stati registrati su files digitali, in attuazione della deliberazione consiliare n. 16 del 4.2.2000.

Premesso che con deliberazione consiliare n.105 dell'11 novembre 2008 veniva approvata la revisione delle norme statutarie in attuazione delle modifiche ordinamentali intervenute con il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto altresì:

- a seguito di recenti riassetti organizzativi, modificare un articolo dello strumento statutario riguardante le competenze del Segretario Comunale e in conseguenza dei Dirigenti, al fine di renderle congruenti con i principi costituzionali e con lo stesso ordinamento delle Autonomie Locali: in particolare art. 42, comma 3, lett. c) del vigente Statuto;
- che, con la razionalizzazione organizzativa in atto dal 1° gennaio 2009, non esistendo più la figura unica di Segretario /Direttore Generale e la contestuale istituzione di specifico settore dirigenziale competente in materia di affari legali, diventa cogente rettificare l'articolo 42 sopra richiamato che nell'originaria stesura aveva a riferimento un diverso scenario organizzativo;
- che, con le proposte rettifiche, afferenti l'articolo in esame, non si fa altro che acclarare le naturali competenze che l'Ordinamento delle Autonomie Locali riconosce in automatico alle figure dirigenziali (art. 107 D. Lgs. 267/2000), sulla base di specifico incarico conferito dal Sindaco; competenze che secondo l'Ordinamento Costituzionale sono da ritenersi inderogabili (art. 97 e art. 28 della Costituzione);
- che, sulla base delle premesse dianzi esplicitate, viene riconosciuta al dirigente preposto agli affari legali, in sintonia con la legge, l'espressione del parere propedeutico al provvedimento sindacale di "promozione e resistenza alle liti" (art. 30, comma 1, lett. g), nonché sulla base del riformando art. 42, comma 3, lett. c) dello Statuto), viene conferita, in linea residuale, al Segretario Comunale detta incombenza procedimentale ove non presente la figura del dirigente preposto agli affari legali;

Atteso altresì che in esecuzione degli indirizzi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione 2009 (G.C. n. 53 del 24/03/2009), è stata palesata da parte della Giunta Comunale la necessità nonché l'opportunità di prevedere a livello Statutario la figura del Difensore Civico (art. 11 D. Lgs. n. 267/2000), in considerazione anche della possibilità di avvalersi, a mezzo Convenzione, ex art. 30 T.U. n. 267/2000, del Difensore Civico della Provincia di Torino, già svolgente detta funzione per n. 22 Comuni in ambito provinciale, tra cui Rivoli, Beinasco ed Orbassano: proposta che si concretizza nell'art. 71 bis di nuovo conio;

Preso atto inoltre dell'iniziativa formulata dal capogruppo di Rivalta Sostenibile, sig. Mauro Marinari, con nota pervenuta in data 14 maggio 2009, prot. n. 9867/1, che qui di seguito si trascrive:

“PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE DI RIVALTA DI TORINO.

All'articolo 4, Finalità del Comune, aggiungere alla fine il seguente punto:

9. Tutela il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

Inserire nel TITOLO III – I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, il seguente Articolo 48 bis – Servizio idrico

1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.

2. In osservanza della legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile; la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.

3. Il Comune assicura ai propri cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona“.

Visto pertanto il riformulato testo statutario, riportante le citate e commentate rettifiche, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione espresso dal Dirigente Settore Affari Generali e Legali in base a specifica delega dirigenziale in materia conferita con provvedimento sindacale n. 6470 del 27/03/2009;

Visto l'art. 6 – comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che gli statuti, e le modifiche statutarie, sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

Con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 consiglieri votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni riportate in parte narrativa, le modifiche statutarie nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che le modifiche introdotte, ai sensi dell'art. 6 - comma 5 del D. Lgs. 267/2000, acquisteranno efficacia decorsi 30 gg. dall'affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune. Lo Statuto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

* * *